



Prot. n. 238  
Bologna, 15 novembre 2013

Spett.le **USL di Bologna**  
Via del Seminario, 1  
40068 San Lazzaro di Savena  
**Al Direttore del Servizio di Igiene Pubblica, Fausto Francia**

Oggetto: richiesta di lettura dell'art. 59.1.b della Legge Regionale 30 Luglio 2013 n. 15 improntata ad un criterio di prevenzione.

Buongiorno

L'art. 59.1.b della L.R. 15 del 30 Luglio 2013, abrogando il punto h bis del comma 1 dell'art. dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica), ha creato e sta creando numerose difficoltà applicative in merito agli interventi in insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute (d'ora in poi denominati per semplicità "attività impattanti").

Giungono infatti dai nostri iscritti diverse segnalazioni che gli uffici deputati al rilascio dei pareri suddetti, dal 01 Agosto 2013 hanno immediatamente attuato l'articolo in una accezione estremamente rigida, rifiutando qualsiasi esame preventivo dei progetti riguardanti le attività impattanti.

Siamo anche venuti a conoscenza anche di diverse comunicazioni ufficiali in tal senso (vedi allegato)

**Riteniamo che lo spirito della legge 15/13 fosse quello di NON rendere più tali pareri obbligatori, ma NON di vietarli tassativamente**

L'abrogazione del punto h bis del 1° comma dell'art. 19 della LR 19/82, infatti, abroga una competenza di quelle elencate; l'art. 19 specifica infatti che "*Le funzioni di igiene e sanità pubblica svolte dal competente Servizio di igiene pubblica, comprendono **in particolare**:...(omissis)*"

Crediamo infatti che la definizione "In particolare", sia da intendersi che le competenze elencate non ne escludono altre.

Nella LR 19/82, infatti, fra le funzioni in capo al Servizio di igiene Pubblica rimane "*la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato*"; questo compito, in una accezione laica e ragionevole, significa vigilanza in generale, prima e dopo la realizzazione degli interventi, non solo dopo.

Comprendiamo che la apparente eliminazione della competenza relativa all'esame integrato dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute (da ora in poi, per semplicità, definite "attività impattanti") possa avere innescato una

via saragozza 175  
40135 bologna

tel 051.4399016  
fax 051.4392175

[www.archibo.it](http://www.archibo.it)

c.f. 80039010378

lettera

qualche forma di conflitto istituzionale fra Regione e ASL; comprendiamo altresì che fino alla emanazione degli atti tecnici di coordinamento di cui all'art. 12 della LR 15/13, la situazione sia assai confusa.

Rileviamo però che i pareri sulle attività impattanti non esistevano prima del 2002, e che la definizione di tali attività è ancora più recente (infatti sono stati definiti solo con Atto della Giunta Regionale 1446/2007).

Ora, in un momento di crisi economica che sta causando la chiusura di un numero ormai da drammatico di attività economiche, con una perdita costantemente crescente di posti di lavoro e, infine, di studi tecnici che chiudono o si ridimensionano pesantemente, pensiamo che sia sbagliato (dal punto di vista etico prima che giuridico), irrigidire le posizioni e interpretare la norma nella accezione più riduttiva possibile.

Riteniamo che la legge (forse un po' affrettatamente), abbia semplicemente cancellato un comma, ma non abbia voluto significare che, improvvisamente, e senza che ancora vi siano all'orizzonte i "salvifici" atti di coordinamento, l'intero sistema dei pareri preventivi sia cancellato.

Come forse Le è noto, da anni ci battiamo contro questo sistema di falsa e incompleta sussidiarietà, che ci obbliga ad asseverare norme ormai troppo numerose, troppo complesse e soprattutto scritte troppo male, lasciando invece alle Amministrazioni (come anche questo caso sembra far pensare), solo il compito di sanzionare.

Questo è un caso esemplare dove viene imposto di asseverare il rispetto di un sistema normativo ormai troppo complesso per essere sotto controllo e contemporaneamente viene impedito al cittadino di conoscere, preventivamente, se il progetto che sta predisponendo viene condiviso dalla amministrazione preposta al controllo.

Per questo, Le chiediamo di volere rettificare le posizioni degli Uffici sotto la Sua responsabilità, riconsiderando la posizione che la ASL sembra avere presa, in considerazione del fatto che:

- il senso del Servizio di Igiene Pubblica, al di là di letture sterili di questo o quel comma, è quello di difendere l'ambiente e la salute pubblica, con ogni mezzo a sua disposizione;
- il quadro normativo attualmente in vigore è troppo ipertrofico, confuso, incongruente e indefinito per consentire ai cittadini di asseverarne il rispetto nella totalità dei casi;
- "prevenire è meglio che curare"; non è uno slogan, ma una filosofia. Sapere, prima di fare un intervento, se questo intervento è condiviso o no dall'ente che poi farà i controlli, riteniamo sia un imperativo (e uno strumento indispensabile) per ogni operatore economico. Oggi più che mai;
- l'improvviso obbligo, per i cittadini, di asseverare questo quadro normativo, potrebbe cagionare danni alla salute pubblica e all'ambiente, prima che agli stessi operatori in caso di sanzioni;



- non ha senso impedire a un cittadino di avvalersi di un parere preventivo, per poi "sanzionarlo", se gli è stato precluso ogni rapporto preliminare con la amministrazione che lo sanziona<sup>1</sup>;
- in un momento storico come questo, è più che mai indispensabile dare ogni aiuto possibile alle poche attività produttive superstiti e che continuano ostinatamente a voler lavorare;
- L'art. 59.1.b ha abrogato un articolo che era stato introdotto dalla LR 31/2002 (e pienamente attuato solo nel 2007); prima, esistevano comunque i pareri ASL;
- lo spirito (più volte e in più parti della legge esplicitato) della LR 15/13, è quello di semplificare le procedure edilizie<sup>2</sup>;
- in questa accezione, e considerato il ruolo generale del servizio pubblico (che riteniamo sia più ampio rispetto alla secca elencazione delle funzioni di cui alla LR 19/82), **riteniamo che i pareri integrati sulle attività impattanti, siano da ritenere non più obbligatori, ma non vietati**;

## CHIEDIAMO

**che sia sempre data la possibilità al cittadino che lo ritiene necessario e/o preferibile, su base volontaria e non obbligatoria, continuare a fruire dei pareri igienico sanitari sulle attività impattanti.**

Tale richiesta di preparare (ripetiamo: su richiesta volontaria), deve sempre essere accettata ed esaudita dalla ASL, in quanto il cittadino virtuoso, che non ha fretta e non intende avvalersi della possibilità di asseverare tutto, **deve avere il diritto di avere questo parere**, nell'interesse collettivo innanzitutto (la tutela della salute e dell'ambiente), e propria in seconda battuta (per evitare contenziosi futuri).

In sintesi **chiediamo che la ASL si pronunci** su una sensata interpretazione del punto b del 1° comma dell'art. 59, chiarendo e specificando che:

- il punto b del 1° comma dell'art. 59 è da intendersi nel senso che **l'esame preventivo** dei progetti insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, **non è più obbligatorio, ma è sempre e comunque rilasciato a qualsiasi cittadino ne faccia richiesta**;
- **il Servizio di Igiene Pubblica**, mantenendo i poteri di vigilanza e di controllo, **deve garantire una adeguata informazione preventiva ai cittadini.**



<sup>1</sup> Ricordiamo che in edilizia ogni retroazione significa spese enormi, oltre che procedimenti penali e amministrativi gravosissimi

<sup>2</sup> Anche se purtroppo questa semplificazione si riduce quasi esclusivamente nel caricare sulle spalle dei professionisti ogni autocertificazione, lasciando intatto l'inestricabile quadro normativo

Chi vorrà avvalersi del diritto di asseverare autonomamente il rispetto delle norme, sarà autorizzato a farlo in quanto il parere non è più volontario; chi invece intendesse avvalersi dell'esame preventivo per evitare potenziali problemi futuri, sarà parimenti libero di farlo.

E questo indipendentemente dagli atti tecnici di coordinamento di cui all'art. 12 della Legge Regionale.

Continuiamo a sostenere che in un corretto e leale rapporto fra Amministrazioni e cittadini **deve essere favorita la prevenzione, più che la repressione.**

**Ma addirittura impedire al cittadino di sapere se le scelte che certifica sono condivise dagli enti di controllo, ci sembra una scelta sbagliata, a maggior ragione perché appare del tutto immotivata.**

Confidiamo che Ella condivida il senso della nostra richiesta, ne riconosca la fondatezza, e accolga la nostra osservazione, che crediamo del tutto coerente con gli obiettivi dichiarati dalla LR 15/13 e con le funzioni precipue del Servizio che Ella dirige.

Saremmo lieti di poterLe illustrare meglio le nostre motivazioni, e qualora Ella lo ritenesse utile, siamo sempre disponibili ad incontrarLa.

In attesa di un suo auspicato e gradito riscontro, comunque grati del tempo che ha voluto dedicare a questa nostra, porgiamo

Distinti saluti

il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
arch. Pier Giorgio Giannelli



il Referente della Commissione Normative  
del Consiglio dell'Ordine  
arch. Stefano Pantaleoni




architettibologna

allegato: Comunicato dell'Unità Operativa Semplice Edilizia e Urbanistica della Pianura

lettera

4/6



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento di Sanità Pubblica  
Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica Pianura  
Unità Operativa Semplice Igiene Edilizia Urbanistica

Il Responsabile

Comune di Molinella  
  
Provincia di Bologna  
Nr.0014230 Data 30/10/2013  
Tit. 010010003 Arrivo

Comune Di Molinella  
comune.molinella@cert.provincia.bo.it

c.a. Ing. A.Miceli

**OGGETTO:** attività dell'Unità Operativa Igiene Edilizia e Urbanistica a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 15/2013

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 15/2013 in materia di Semplificazione della disciplina edilizia, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alle modalità operative seguite da questa U.O., sulla base delle indicazioni del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica per un comportamento omogeneo su tutto il territorio di competenza.  
La L.R. 15/2013, in vigore dal 28/09/2013, abroga la competenza del Dipartimento di Sanità Pubblica relativamente all' esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, pertanto:

- Non verranno più espressi pareri ( né integrati con ARPA nè da parte del solo Dipartimento) relativi a pratiche edilizie ed agibilità presentate tramite SUAP/SUE o direttamente da privati, successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

- Verranno espressi i pareri relativi ai procedimenti in corso, così come definiti dall' art. 57 della L.R.  
- L'attività di ricevimento dei professionisti proseguirà per le pratiche in corso; non sarà invece più possibile l'esame, anche informale, di progetti specifici.

- Verrà fornita assistenza verbale sulle singole pratiche solo per i progetti pubblici e su esplicita richiesta scritta del comune ( es. una nuova scuola o un nuovo impianto sportivo ...)

Qualora successivamente alla data di entrata in vigore della legge vengano depositate pratiche già complete del pagamento dei diritti sanitari per l'Azienda USL, il richiedente potrà richiedere il rimborso di quanto versato presentando domanda scritta al Dipartimento di Sanità Pubblica, via Libertà 45 allegando la ricevuta del versamento in originale.


Si precisa infine che si è in attesa della pubblicazione di una Delibera Regionale che chiarirà alcuni aspetti applicativi della L.R. 15 e pertanto verranno comunicate eventuali modifiche alle indicazioni sopra riportate.

Dipartimento di Sanità Pubblica  
Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica Pianura  
Unità Operativa Semplice Igiene Edilizia Urbanistica  
Via Libertà, 45 - 40016 San Giorgio di Piano  
tel. 051/6644711 fax 051/6644734  
igienepubblica.aneanord@aust.bologna.it

Azienda USL di Bologna  
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6564923  
Codice fiscale e Partita iva 02406911202



architettibologna



Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:  
Maria Barbara Giuliani

Responsabile del procedimento:  
Maria Barbara Giuliani



architettibologna

Dipartimento di Sanità Pubblica  
Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica Pianura  
Unità Operativa Semplice Igiene Edilizia Urbanistica  
Via Libertà, 45 - 40016 San Giorgio di Piano  
tel. 051/6644711 fax 051/6644734  
igienepubblica.aneanord@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna  
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202